



Decisione n. 1192 del 7 dicembre 2018

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 22 ottobre 2018, in relazione al ricorso n. 2567, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Il ricorrente riferisce di avere acquistato tra il febbraio 2012 e il giugno 2015, dietro raccomandazione dell'intermediario, azioni e obbligazioni dell'allora Banca Capogruppo dello stesso intermediario per un controvalore complessivo, rispettivamente, di € 76.025,00 e di € 243.500,00. Dopo avere premesso che l'intermediario lo ha indotto ad investire la quasi totalità dei propri risparmi in titoli emessi dalla propria Capogruppo, il ricorrente contesta in particolare la mancata corretta informazione sulle caratteristiche e i rischi insiti nei titoli proposti, anche con specifico riferimento alla loro condizione di illiquidità al momento dell'acquisto, precisando che l'intermediario gli avrebbe rappresentato

tali titoli come privi di rischio, proprio in considerazione del fatto che essi non erano quotati su un mercato regolamentato. Tutto ciò affermato, il ricorrente chiede il risarcimento di un danno pari all'intero capitale investito per l'acquisto dei titoli contestati, e quindi pari a € 319.525,00.

2. L'intermediario resiste al ricorso, eccependo, in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva. A questo proposito, il resistente rileva sostanzialmente che il ricorrente potrebbe far valere il suo eventuale credito risarcitorio esclusivamente nei confronti della propria Vecchia Capogruppo al tempo dei fatti. A giudizio del resistente, ciò sarebbe una conseguenza del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo, il quale escluderebbe dalla cessione i crediti risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali violazioni della normativa di settore nella commercializzazione di questi titoli, e del contratto di cessione stipulato tra la Vecchia e la Nuova Capogruppo, ove sarebbe precisato che tra i crediti risarcitori esclusi dalla cessione devono intendersi inclusi anche i crediti che gli stessi azionisti o obbligazionisti subordinati dovessero eventualmente vantare allo stesso titolo nei confronti delle società controllate cedute dalla Vecchia alla Nuova Capogruppo, quale appunto è l'odierno resistente. Nel merito, il resistente contesta l'entità della pretesa del ricorrente, rilevando che egli ha rivenduto parte delle obbligazioni oggetto del ricorso per un controvalore di € 50.000,00. Ciò affermato, il resistente chiede che il ricorso sia comunque dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente non si è avvalso della facoltà di formulare deduzioni integrative in replica alle deduzioni del resistente.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, rileva il Collegio che il ricorso è ammissibile. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di affermare in casi analoghi al presente (vedi, tra le molte, le decisioni n. 106, 111 e 112 del 2017 e la decisione n. 194 del 2018, le cui motivazioni devono intendersi qui integralmente richiamate), è

infondata la tesi difensiva del resistente, secondo la quale l'eventuale credito risarcitorio che il ricorrente potrebbe vantare nei confronti dello stesso resistente non sarebbe stato trasferito dalla Vecchia Capogruppo alla Nuova Capogruppo per effetto del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e del successivo contratto di cessione dell'azienda bancaria dalla Vecchia alla Nuova Capogruppo. In particolare, deve ritenersi che il decreto legge di cui si discute, nella parte in cui esclude dalla cessione i crediti risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali scorrettezze nella commercializzazione di tali titoli (c.d. *misselling*), si riferisca esclusivamente ai crediti restitutori o risarcitori che questi soggetti possano vantare nei confronti della stessa Vecchia Capogruppo (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di questa società) e non anche ai crediti risarcitori che questi stessi soggetti possano vantare nei confronti di altre società facenti parte dello stesso Gruppo bancario (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di queste diverse società). Infatti, la procedura di liquidazione coatta amministrativa è stata avviata nei confronti della sola Capogruppo e non ha riguardato direttamente i debiti delle società controllate (tra cui anche l'odierna resistente), le quali non sono divenute insolventi. Come pure questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, il risultato ipotizzato dal resistente (e cioè l'estensione dell'immunità del cessionario anche ai crediti risarcitori che gli azionisti o obbligazionisti della Vecchia Capogruppo possano vantare nei confronti di altre società dello stesso Gruppo) presupporrebbe che si sia verificata, per effetto della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e della conseguente cessione della relativa azienda bancaria alla Nuova Capogruppo, una successione nel debito (dalla società controllata alla società controllante) con liberazione del debitore originario (l'odierno resistente) e senza il consenso del creditore (l'odierno ricorrente). Tuttavia, una tale successione nel debito di tipo liberatorio (che sarebbe gravemente lesiva dei diritti del creditore, dal momento che il debitore originario *in bonis* verrebbe sostituito con un nuovo debitore insolvente) non è espressamente contemplata nel decreto che disciplina l'avvio e lo

svolgimento della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo. Inoltre, essa non può essere neppure ricavata per analogia da altre disposizioni di questo stesso decreto, dal momento che si deve ritenere che tutte queste disposizioni abbiano natura eccezionale e, in quanto tali, non siano suscettibili di applicazione analogica.

2. Nel merito, il ricorso è fondato nei termini di seguito rappresentati. In via preliminare, rileva il Collegio che dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta provato che egli ha acquistato complessive n. 1.900 azioni e n. 4.446 obbligazioni convertibili della Vecchia Capogruppo dell'intermediario per un controvalore complessivo di € 276.095,00, mediante le seguenti tre operazioni: *i*) n. 600 azioni in data 28 febbraio 2012 per un controvalore di € 23.700,00; *ii*) n. 1.300 azioni in data 28 maggio 2012 per un controvalore di € 52.325,00; *iii*) n. 4.446 obbligazioni convertibili in data 22 febbraio 2013 per un controvalore di € 200.070,00. Dalla stessa documentazione risulta anche che il ricorrente ha acquistato in data 4 maggio 2015 obbligazioni della stessa Capogruppo per un controvalore di € 50.000,00. Tuttavia, il ricorrente non ha contestato l'allegazione del resistente secondo cui egli avrebbe poi rivenduto le medesime obbligazioni per lo stesso importo il successivo 20 giugno 2015. Pertanto, questo fatto deve ritenersi provato ai fini del presente giudizio.

Ciò precisato, rileva poi il Collegio che è fondata, e assorbente rispetto a ogni altro profilo violativo sollevato dal ricorrente, la contestazione relativa alla mancata corretta informazione da parte dell'intermediario resistente sulle caratteristiche e i rischi insiti nelle azioni e obbligazioni convertibili emesse dalla propria Vecchia Capogruppo, anche con specifico riferimento alla loro condizione di illiquidità all'epoca degli acquisti. Infatti, a fronte di questa specifica contestazione, l'intermediario, che pure si è costituito nel presente giudizio arbitrale, non ha ritenuto di difendersi nel merito. Pertanto, egli non ha assolto all'onere impostogli dalla legge di provare di avere adempiuto a tutti gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza ai quali era tenuto nei confronti del cliente. In particolare, non ha dimostrato di averlo informato correttamente sulle caratteristiche e i rischi insiti nelle azioni della propria

Vecchia Capogruppo, anche con specifico riferimento alla loro condizione di illiquidità, né l'adempimento di tale obbligo di informazione risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente.

3. Dovendosi ritenere provato che, nel caso di specie, l'intermediario non abbia dunque correttamente informato il ricorrente sulle caratteristiche e i rischi delle azioni e delle obbligazioni convertibili della propria Vecchia Capogruppo, e tenuto conto del fatto che il resistente non ha contestato che il portafoglio del ricorrente era composto prevalentemente da azioni e obbligazioni della Vecchia Capogruppo dell'intermediario, che egli ha acquistato su raccomandazione dello stesso intermediario, si deve ragionevolmente presumere che, qualora il resistente avesse agito correttamente, il ricorrente non avrebbe acquistato i titoli contestati. Ne consegue che egli ha diritto al risarcimento di un danno pari all'intera somma investita nell'acquisto di tali titoli, come detto pari a € 276.095,00, stante che il loro valore attuale, a causa dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo del resistente, è oramai pari a zero. La somma così determinata deve essere rivalutata *pro quota* dalla data delle singole operazioni alla data dell'odierna decisione, per un importo complessivo di € 8.332,70, e maggiorata di interessi legali dalla data della decisione alla data del pagamento.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire al ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 284.427,70, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 600,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016,

secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione “Intermediari”.

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi